



Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 Atto del Governo 211

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	211	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625	
Norma di delega:	Articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
	Senato	Camera
Date:		
annuncio:	03/11/2020	03/11/2020
assegnazione:	02/11/2020	02/11/2020
termine per l'espressione del parere:	12/11/2020	12/11/2020
Commissione competente:	9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) 5 ^a (Bilancio)	XIII Agricoltura
Rilievi di altre Commissioni:	14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 2 novembre 2020 ai sensi ex art. 126, co. 2 - termine il 12 dicembre 2020), V Bilancio (Assegnato il 2 novembre 2020 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 22 novembre 2020)

Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame ([atto del Governo 211](#)), recante "*Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*", è composto di **87 articoli** (distinti in IX capi) e di **XVI allegati**, ed è stato predisposto in base all'[articolo 11 della legge n. 117 del 2019](#) (legge di delegazione europea 2018).

Si ricorda che il suddetto **art. 11** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai seguenti provvedimenti europei:

- [regolamento \(UE\) n. 2016/2031](#), relativo alle misure di **protezione contro gli organismi nocivi per le piante**;

- [regolamento \(UE\) n. 2017/625](#) **limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante** (il successivo art. 12 della medesima legge n. 117 del 2019 prevede un'ulteriore delega per l'attuazione del medesimo regolamento 2017/625), la cui applicazione si estende ai controlli sugli alimenti e sui mangimi, al rispetto delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari).

La delega è rivolta, altresì, a raccogliere **in appositi testi unici** tutte le norme vigenti in materia di **sementi** e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i regolamenti (UE) n. 2016/2031 e 2017/625. Si

ricorda che, in attuazione del medesimo articolo 11 della legge n. 117 del 2019, sono stati contestualmente presentati anche l'[atto del Governo n. 208](#) (recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive), l'[atto del Governo n. 209](#) (recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi), e l'[atto del Governo 212](#) (recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite), oggetto di distinti *dossier* di documentazione.

Il [Reg. \(UE\) n. 2031/2016](#), che sostituisce la direttiva 2000/29/CE, stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite, dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

Vengono offerte le necessarie definizioni e si incarica la Commissione europea di redigere un apposito elenco. Gli operatori professionali sono tenuti a notificare immediatamente alle Autorità competenti qualsiasi dato a loro disposizione che riguardi un pericolo imminente relativo a un organismo nocivo; gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione europea le relative informazioni. L'operatore professionale adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo, dando attuazione alle disposizioni impartite dallo Stato membro. Gli Stati membri sono chiamati a svolgere indagini basate sul rischio, volte ad accertare eventuali presenze di organismi nocivi da quarantena, e ad approvare programmi pluriennali. Essi devono stilare piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari, programmare esercizi di simulazione, designare stazioni di quarantena e strutture di confinamento.

Viene confermato che le piante devono essere dotate del c.d. passaporto, di un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento delle piante; tale passaporto non è richiesto se la pianta è fornita direttamente a un utilizzatore finale, salvo si tratti di contratti a distanza o riguardi utilizzatori che si trovano in zone protette.

Nel registro ufficiale degli operatori professionali sono chiamati a iscriversi coloro che spostano prodotti vegetali nell'Unione europea, rilasciano i passaporti delle piante e i certificati di *export*. Gli operatori professionali sono tenuti a istituire sistemi di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle piante e dei prodotti vegetali. La tracciabilità deve essere conservata per almeno tre anni.

Il regolamento si applica **a decorrere dal 14 dicembre 2019**.

Il [Reg. \(UE\) n. 625/2017](#) modifica la normativa in materia di controlli ufficiali, introducendo una disciplina trasversale che interessa tutta la catena agroalimentare, includendo i controlli sugli alimenti, sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Il regolamento mantiene l'approccio basato sul rischio ma gli conferisce una diversa valenza.

La frequenza dei controlli è, infatti, collegata ai rischi che un prodotto o un processo presentano rispetto alla frode, alla salute, alla sicurezza, al benessere degli animali o all'ambiente. Altri fattori inclusi nella valutazione del rischio possono, inoltre, aver riguardo ai dati in ordine alla conformità o meno dell'operatore o la probabilità che i consumatori siano indotti in errore circa le caratteristiche del prodotto agroalimentare.

I controlli saranno, quindi, effettuati con una frequenza rapportata al rischio; i posti di controllo dovranno rispettare requisiti comuni; sarà introdotto un Documento di ingresso comune in salute per le spedizioni provenienti dai Paesi terzi. Gli Stati membri sono chiamati a facilitare lo scambio di informazioni tra autorità competenti e le altre autorità di controllo come l'autorità giudiziaria. Le autorità designate per il controllo dovranno agire nel pubblico interesse, essere adeguatamente finanziate e offrire garanzie di imparzialità e professionalità. Le Autorità competenti devono tenere aggiornato il registro degli operatori soggetti ai controlli ufficiali. I controlli potranno essere delegati ad uno o più organismi o persone fisiche purché vengano rispettati alcuni requisiti. È prevista l'istituzione di laboratori e centri di riferimento, alcuni di riferimento dell'Unione europea, i c.d. EURL. All'art. 97 si prevede la possibilità di stabilire centri di riferimento europei per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare al fine di fornire conoscenze specialistiche per rilevare metodi per rilevazione di pratiche fraudolente.

Il termine per l'esercizio della delega è di **12 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2018 (avvenuta il 2 novembre 2019).

È previsto, per l'adozione dei relativi decreti legislativi - su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e dello sviluppo economico - che venga acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (che mancava al momento della presentazione del presente schema di atto normativo, avvenuta il 2 novembre 2020).

I principi e criteri direttivi specifici relativi al decreto legislativo in esame (e agli altri sopra ricordati) fanno riferimento a:

- adeguamento e semplificazione delle normative vigenti alle recenti conoscenze tecnico scientifiche del settore (ambito che sembra esulare dall'adeguamento all'ordinamento europeo e avere carattere molto ampio);
- coordinamento delle disposizioni vigenti per garantire la coerenza giuridica;
- risoluzione di eventuali incongruenze;
- revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione dei regolamenti in esame;
- adozione di un Piano di emergenza nazionale (il riferimento sembra essere alla definizione delle procedure per l'adozione di un Piano);
- adeguamento dei posti di controllo transfrontaliero;
- definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione dagli organismi nocivi delle piante;
- designazione dei Laboratori nazionali di riferimento;

- individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento;
- realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario;
- ridefinizione del sistema sanzionatorio;
- destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per destinarle alle misure di eradicazione, gestione e coordinamento, nel limite del 50% del valore complessivo;
- ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita.

La **Relazione illustrativa** annessa al provvedimento in esame rileva che lo stesso costituisce la **nuova base normativa nazionale** in materia di produzione a scopo di commercializzazione e di commercializzazione di prodotti sementieri. **L'articolato di detto provvedimento** - precisa la stessa Relazione illustrativa - è, **principalmente, il risultato dell'accorpamento dei tre testi della normativa di base attualmente in vigore**, rappresentati dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 "Disciplina dell'attività sementiera", dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi" e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195 "Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera", e dalle loro successive modifiche e integrazioni necessarie per recepire l'evoluzione della normativa europea di settore (**i predetti atti normativi sono abrogati dall'art. 87 del presente provvedimento**).

Tali norme, chiarisce la suddetta Relazione, "sono state adeguate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 (...) Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame, essi sono costituiti dagli allegati già presenti nelle norme di base sopra indicate e dagli allegati derivanti, con le opportune modifiche redazionali e da disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate. Nella tabella di corrispondenza, in calce al testo, sono indicate per ciascun allegato le norme da cui derivano".

Contenuto

Capo I: Norme generali (artt. 1-6)

L'**art. 1** disciplina il **campo di azione** e le **finalità** del provvedimento in esame, che consistono, nello specifico, nella produzione a scopo di commercializzazione e nella commercializzazione di prodotti sementieri. In particolare, è precisato che per «**produzione a scopo di commercializzazione**» dei prodotti sementieri si intende: A) quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali; B) la produzione a scopo di commercializzazione effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, compartecipanti e dipendenti; C) ogni lavorazione di prodotti sementieri, le attività di selezione di granella per reimpiego aziendale, nonché la selezione di sementi, effettuata per conto di terzi. La stessa disposizione chiarisce che per «**commercializzazione**» si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Il 5 comma statuisce che **non sono considerate commercializzazione** le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come: a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione; b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite; c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore di tali sementi trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'organismo da questo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Nella fornitura dei suddetti prodotti sementieri devono essere tenuti distinti quelli di varietà geneticamente modificate che devono essere facilmente identificabili. Deve essere, comunque, garantita la tracciabilità di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura. Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, di cui al comma 5, lettera c), terzo periodo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa la commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate di cui all'articolo 17, la quale può acquisire, su richiesta, la documentazione relativa. Lo **schema** di decreto legislativo in commento **non si applica** alle sementi e ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, nonché ai prodotti sementieri destinati a usi ornamentali.

L'**art. 2** individua il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** (MIPAAF) quale **autorità nazionale competente** ai fini dell'applicazione dello schema di decreto in esame.

L'**art. 3** reca le **definizioni** dei termini scientifici utilizzati nel presente schema di decreto: a) "Anno di produzione" b) "Associazione varietale" c) "Avente causa" d) "Costitutore" e) "Ditta sementiera" f) "Germinabilità" g) "Ibridi" h) "Ibrido Impollinatore dipendente": i) "Impollinatore" j) "Lotto" k) "Miscugli" l)

"Organismi geneticamente modificati (OGM)" m) "Micropropagazione" n) "Pianta madre" o) "Prodotti sementieri" p) "Purezza fisica" q) "Responsabile della conservazione in purezza" r) "Stabilimento" s) "Varietà sintetiche".

L'**art. 4** indica i gruppi nei quali sono distinti i prodotti sementieri ai fini delle loro **classificazione**. Specifica che, ai fini della classificazione dei medesimi prodotti sementieri le specie appartenenti ai gruppi sono elencate nell'Allegato I. Attribuisce ad un **decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** il compito di stabilire eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al richiamato Allegato I.

L'**art. 5** disciplina la commercializzazione di **miscugli di sementi** indicando i requisiti e le condizioni tecniche specifiche. Prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio **decreto**, determina condizioni specifiche per quanto riguarda la commercializzazione di miscugli compresi in piccoli imballaggi.

L'**art. 6** individua gli **obblighi a carico delle ditte sementiere** stabilendo che le stesse debbano essere registrate presso il **RUOP** (Registro Nazionale degli Operatori Professionali) e disciplina le ipotesi di esonero dalla suddetta registrazione. Rinvia ad un **provvedimento del Ministro** delle politiche agricole, alimentari e forestali il compito di definire i requisiti di professionalità, dotazioni minime di attrezzature e procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività sementiera.

Capo II: Registro delle varietà (artt. 7-15)

L'**art. 7** disciplina i **Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive**, la cui tenuta è affidata al MIPAAF. Indica le varietà di specie agrarie per le quali è obbligatoria l'istituzione dei suddetti registri, stabilendo che per le varietà delle specie agrarie ed ortive non comprese nell'allegato II, è facoltà del MIPAAF l'istituzione di registri volontari. E' demandato allo stesso MIPAAF, l'istituzione dei Registri di varietà al fine di permettere l'identificazione delle varietà stessa. Indica, altresì, gli elementi che devono essere obbligatoriamente riportati nei Registri delle varietà.

L'**art. 8** disciplina la **domanda di iscrizione al Registri nazionali di varietà di specie e ortive**, rinviando ad un apposito **decreto** del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali la definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande.

L'**art. 9** indica i requisiti per l'**iscrizione delle varietà di specie agrarie e ortive** ai Registri nazionali. Attribuisce al MIPAF il compito di accertare, ai fini dell'iscrizione nei Registri Nazionali, i requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità.

L'**art. 10** individua le **deroghe** ai requisiti di iscrizione delle varietà ai Registri nazionali.

L'**art. 11** disciplina l'iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive nei Registri nazionali prevedendo che la stessa iscrizione è disposta dal MIPAF con proprio decreto da pubblicarsi nella G.U. sentito il parere del "Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante" istituito con decreto ministeriale n. 17713 del 30 giugno 2016.

L'**art. 12** stabilisce la **non assoggettabilità delle varietà** iscritte nel catalogo comune a restrizioni commerciali e la possibilità di organizzare esperimenti in ambito europeo.

L'**art. 13** disciplina la **denominazione varietale** stabilendo che la varietà oggetto di iscrizione nei Registri nazionali prende la denominazione assegnata dal costituente. La denominazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel [Regolamento \(CE\) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009](#) e non risultare contraria alla legge, ordine pubblico e al buon costume.

L'**art. 14** regola la **Gestione dei Registri nazionali delle varietà**, individuando il tempo di validità all'iscrizione medesima e i casi nei quali l'iscrizione può essere rinnovata. E' previsto che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabilite le procedure operative per la verifica delle varietà, ai fini del rinnovo della loro iscrizione.

L'**art. 15** disciplina la **cancellazione e le rettifiche** di varietà iscritte nel Registro delle varietà, prevedendo le ipotesi in cui il MIPAAF con proprio decreto ne dispone la cancellazione.

L'**art. 16** stabilisce l'**equivalenza** dell'iscrizione nei Registri varietali prevedendo, a tal fine, che l'iscrizione di una varietà nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie o ortive o in un Registro nazionale di uno Stato membro della Unione Europea, conformemente alle [direttive del Consiglio 13 giugno](#)

[2002, n. 2002/53/UE e 2002/55/UE](#), si considera equivalente all'iscrizione nel Registro di cui all'art. 7, commi 1, con riferimento ai requisiti di differenziabilità, stabilità e omogeneità.

L'art. 17 istituisce presso il MIPAAF la **Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati** prevedendone la composizione e delineandone le competenze. In particolare, stabilisce che la suddetta Commissione esprime parere vincolante al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi di cui all'art. 10, comma 1 (**rectius art. 11, comma 1**). Demanda ad un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali da assumersi di concerto con il Ministro dell'Ambiente e tutela del territorio e il Ministro della Salute, il compito di stabilire le norme applicative delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

CAPO III: Controlli e Certificazioni (art. 18- 31)

L'art. 18 dispone che le norme contenute nel Capo III si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformità ai requisiti e alle condizioni richieste per l'immissione in commercio. Specifica che le procedure per l'esecuzione dei controlli sono definite con **decreto** del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'art.19 riconosce al **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** il ruolo di **autorità competente per l'esecuzione dei controlli** di cui all'articolo 18. Stabilisce che, con **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, **possa essere delegato** l'esercizio di determinati compiti relativi al controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio, **ad enti scientifici** o di **ricerca nazionali** che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e in possesso di adeguata esperienza nella verifica delle sementi. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità di attuazione di specifici programmi annuali di controllo delle sementi .Demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di riconoscere i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione, idonei per l'esecuzione delle analisi per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi, ed i relativi requisiti.

L'art. 20 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il **Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri**, attribuendo ad un apposito **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di definire requisiti e modalità di formazione del suddetto personale.

L'art. 21 disciplina la **certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione** stabilendo per ciascun gruppo di specie i requisiti di certificazione ai fini della commercializzazione. E' altresì previsto, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere stabiliti i requisiti per la certificazione di categorie antecedenti al base.

L'art. 22 definisce le **categorie delle sementi dei cereali** e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro classificazione in categorie di commercializzazione di cui all'art. 21.

L'art. 23 definisce le **categorie delle sementi di piante foraggere** e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro classificazione in categorie di commercializzazione di cui all'art. 21.

L'art. 24 definisce le **categorie delle sementi di barbabietola da zucchero e da foraggio** e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro classificazione in categorie di commercializzazione di cui all'art. 21.

L'art. 25 definisce le **categorie delle sementi di tuberi-seme di patate** e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro classificazione in categorie di commercializzazione di cui all'art. 21.

L'art. 26 definisce le **categorie delle sementi di piante oleaginose e da fibra** e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro classificazione in categorie di commercializzazione di cui all'art. 21.

L'art. 27 definisce le **categorie delle sementi di specie ortive** e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro classificazione in categorie di commercializzazione di cui all'art. 21.

L'art. 28 disciplina i **controlli delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard**. E' previsto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce, **con proprio provvedimento**, i **criteri e le modalità operative** per l'attuazione dei predetti controlli; si dispone, inoltre, che qualora, a seguito dei controlli descritti dalla presente disposizione, sia ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle

sementi di una varietà ai requisiti previsti circa l'identità e la purezza della varietà stessa, il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, sentito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi -, **può** interamente o parzialmente **vietare la commercializzazione** di detta varietà alla ditta che la commercializza per un determinato periodo. Il relativo provvedimento potrà essere revocato, non appena sia garantito il ripristino dei requisiti di identità e di purezza della varietà.

L'art. 29 disciplina le **modalità di emissione del certificato** in esito ai controlli dei prodotti sementieri.

L'art. 30 definisce i requisiti per l'**autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale** e le modalità di esercizio della sorveglianza su colture e sementi.

L'art. 31 descrive le sanzioni relative alle **inadempienze sui controlli delle sementi** da parte dell'ispettore di campo, del laboratorio o del campionatore autorizzati ad eseguire i medesimi controlli sotto sorveglianza ufficiale.

CAPO IV: Condizioni per l'immissione in commercio (art. 32- 43)

L'art. 32 reca disposizioni in materia di **immissione in commercio** dei prodotti sementieri.

L'art. 33 descrive le modalità con le quali i prodotti sementieri devono essere posti in commercio, facendo riferimento, in particolare, agli **imballaggi e ai cartellini**.

L'art. 34 disciplina le **caratteristiche degli imballaggi e dei cartellini** relativi alla commercializzazione delle sementi di specie ortive standard.

L'art. 35 reca disposizioni inerenti il **cartellino del produttore**.

L'art. 36 disciplina le caratteristiche ed i requisiti dei **piccoli imballaggi**. Si prevede, in particolare, che per i piccoli imballaggi di tuberì-seme di patate chiusi sul territorio nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può stabilire, con proprio **decreto**, in conformità alle disposizioni europee, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.

L'art. 37 regola la **tracciabilità dei prodotti sementieri** prevedendo che ditte sementiere istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire, per ciascun stabilimento, l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i prodotti sementieri e degli operatori professionali ai quali forniscono ogni unità di vendita. E' previsto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'Organismo delegato verificano la validità dei sistemi di tracciabilità adottati.

L'art. 38 reca disposizioni in materia di locali di commercializzazione dei prodotti sementieri.

L'art. 39 disciplina le **coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza**, prevedendo, in particolare, che i costitutori responsabili della produzione di sementi, sono tenuti a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'Organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione di sementi e del materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base» non certificate, nonché di sementi ortive della categoria standard. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'Organismo delegato provvede al controllo della selezione conservatrice. Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di «base». Il Ministero medesimo o l'Organismo delegato, se necessario, possono procedere anche al prelievo ufficiale di campioni.

L'art. 40 disciplina la commercializzazione delle associazioni varietali.

L'art. 41 stabilisce le **condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati**. E' previsto, in particolare, che l'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato II, debba essere autorizzata dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio dove ha sede legale la ditta importatrice, mentre le condizioni e le modalità per il rilascio di tale autorizzazione sono stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'art. 42 disciplina le modalità di apposizione del **cartellino della ditta importatrice** sull'imballaggio dei prodotti sementieri importati da Paesi terzi.

L'art. 43 definisce i criteri di attribuzione delle responsabilità per quanto riguarda la rispondenza dei prodotti sementieri contenuti nelle confezioni a quanto indicato nella relativa etichetta o cartellino.

CAPO V Deroghe e divieti alla commercializzazione delle sementi (art. 44-47)

L'art. 44 individua le fattispecie per le quali è applicabile la **deroga relativa all'obbligo dell'iscrizione al Registro nazionale** per piccoli quantitativi di sementi destinati a scopi scientifici.

L'art. 45 stabilisce i criteri e le modalità per consentire, in caso di difficoltà di approvvigionamento, la commercializzazione di sementi con requisiti differenti da quelli stabiliti dallo schema di decreto in esame.

L'art. 46 stabilisce le fattispecie che consentono al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di **vietare la commercializzazione** delle sementi di varietà iscritte al Catalogo comune in caso di rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente.

L'art. 47 definisce le fattispecie che consentono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di **vietare la coltivazione** nel territorio nazionale di varietà iscritte al Catalogo comune in caso di rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente.

CAPO VI Varietà da conservazione, varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e miscugli di preservazione (art. 48-74)

L'art. 48 stabilisce alcune deroghe per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà da conservazione di specie di piante agrarie e ortive prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

L'art. 49 reca le **definizioni di alcuni termini tecnici** contenuti nel Capo in esame e riferiti specificatamente alle varietà da conservazione.

L'art. 50 prevede particolari ipotesi di ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

L'art. 51 definisce i requisiti essenziali per l'ammissione ai Registri nazionali delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

L'art. 52 individua i casi e le condizioni che non permettono l'iscrizione di varietà di specie agrarie od ortive al Registro nazionale delle varietà come varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco.

L'art. 53 disciplina le **modalità di ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco**. In particolare, è previsto che l'iscrizione di una varietà da conservazione al Registro nazionale è effettuata con **provvedimento del Ministero** delle politiche agricole alimentari e forestali e che l'esame di una domanda d'iscrizione per una varietà priva di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, è effettuato dal **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** che, previo parere della Regione o Provincia autonoma competente per territorio di origine, ne dispone l'iscrizione tramite apposito provvedimento.

L'art. 54 stabilisce le modalità di utilizzo della **denominazione varietale** per le varietà da conservazione e per le varietà di specie ortive prive di valore intrinseco.

L'art. 55 definisce il concetto di **zona di origine** di una varietà da conservazione.

L'art. 56 definisce la **zona di produzione** delle sementi di varietà da conservazione.

L'art. 57 fornisce disposizioni inerenti lo svolgimento del mantenimento in purezza delle varietà da conservazione.

L'art. 58 prevede che le colture per la produzione di sementi di varietà da conservazione di specie agrarie devono essere sottoposte a controllo cui provvede il MIPAAF o l'organismo da questi delegato mediante apposite ispezioni.

L'art. 59 definisce le modalità di esecuzione dei controlli sulle sementi di varietà da conservazione di specie ortive e varietà ortive prive di valore intrinseco commercializzate come standard.

L'art. 60 stabilisce le modalità di esecuzione delle analisi delle sementi per le varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco.

L'art. 61 definisce i criteri e le modalità di certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie agrarie.

L'art. 62 riguarda la certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie ortive.

L'art. 63 individua i criteri e le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi.

L'art. 64 indica le condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente.

L'art. 65 disciplina le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

L'art. 66 individua le condizioni di commercializzazione.

L'art. 67 definisce i criteri per la definizione dei limiti quantitativi delle sementi commercializzabili per ciascuna varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco nonché per le sementi che compongono le miscele di preservazione, commercializzabili nel territorio nazionale.

L'art. 68 reca disposizioni inerenti l'applicazione di restrizioni quantitative.

L'art. 69 disciplina la chiusura degli imballaggi e dei contenitori.

L'art. 70 reca disposizioni in materia di etichettatura.

L'art. 71 disciplina i controlli ufficiali a posteriori sulle sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, dei quali è competente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinati compiti relativi ai suddetti controlli.

L'art. 72 disciplina le prescrizioni di notifica da parte dei produttori di sementi operanti sul territorio nazionale dirette alle Regioni e Province autonome competenti per territorio e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'art. 73 regola l'obbligo di notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche.

L'art. 74 reca disposizioni inerenti la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione

CAPO VII Equivalenza Paesi terzi (art. 75-80)

L'art. 75 disciplina le condizioni di equivalenza delle sementi prodotte in Paesi Terzi e importate nel territorio nazionale ed europeo.

L'art. 76 reca disposizioni concernenti la certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo.

L'art. 77 reca disposizioni concernenti la certificazione in Italia di sementi di piante foraggere certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo.

L'art. 78 prevede la certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo.

L'art. 79 disciplina la certificazione in Italia di sementi di piante oleaginose e da fibra certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo.

L'art. 80 reca disposizioni concernenti la certificazione in Italia di sementi di ortive certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo.

CAPO XIII Sanzioni amministrative e finanziarie (art. 81- 84)

L'art. 81 reca le sanzioni (amministrative pecuniarie).

La relazione tecnico-finanziaria rileva che tale disposizione deriva dagli art. 31, 32 e 33 della [legge 25 novembre 1971, n. 1096](#) (provvedimento oggetto di contestuale abrogazione da parte dell'art. 87) e, in parte **ripropone, aggiornandole**, le sanzioni derivanti dalle inadempienze relative all'attività sementiera (commi 2, 4, 19 e 21) già previste nella normativa vigente; le altre sanzioni sono di nuova istituzione.

L'art. 81 prevede che, **salvo che il fatto costituisca reato**, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e unionale di settore, si applicano le seguenti sanzioni amministrative :

a) chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri, come definita nell'articolo 1, comma 3, **senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 6**, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;

b) chiunque pone in vendita prodotti sementieri di varietà appartenenti a specie per cui è obbligatoria l'iscrizione ai Registri delle varietà, prevista **all'articolo 7 comma 2**, privi della iscrizione in Italia o in un altro Stato dell'Unione Europea, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000;

c) chiunque viola le norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, ai sensi dell'**articolo 38, commi 1 e 3**, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;

d) chiunque viola le norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri geneticamente modificati nei locali adibiti alla vendita, ai sensi dell'**articolo 38, comma 2**, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000;

e) la ditta sementiera che, ai sensi dell'**articolo 37, commi 1 e 2**, e dell'articolo 42, comma 6, (**rectius comma 5**) non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000;

f) la ditta sementiera che non notifica le informazioni di cui all'**articolo 28, comma 4**, è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;

g) chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'**articolo 5, con esclusione del comma 1, lettera c**, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000, salvo quanto disposto dalla lettera t;

h) chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui **all'articolo 5, comma 1, lettera c**, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, salvo quanto disposto dalla lettera t;

i) chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'**articolo 33, commi 1, 3, 4 e 6 e agli articoli 34, 69 e 70**, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000, salvo quanto disposto dalla lettera t;

l) chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene i piccoli imballaggi, di cui all'**articolo 36**, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 euro, salvo quanto disposto dalla lettera t;

m) chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio relativamente ai cartellini del produttore, di cui agli **articoli 34, 35, 36, comma 4, e 70** è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000, salvo quanto disposto dalla lettera t;

n) chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene il cartellino di certificazione ufficiale, di cui all'**articolo 32 comma 1**, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000, salvo quanto disposto dalla lettera t;

o) chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio, di cui all'**articolo 32, ad esclusione del comma 1**, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dalla lettera t;

p) chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati, di cui agli **articoli 41 e 42**, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000, salvo quanto disposto dalla lettera t;

q) il costituutore o il soggetto incaricato della conservazione in purezza, in caso di mancato adempimento degli obblighi inerenti la conservazione in purezza di cui all'**articolo 11, comma 4**, in merito al mantenimento dei requisiti della varietà di cui all'articolo 9, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000;

r) il responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche degli obblighi inerenti la conservazione in purezza, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dell'organismo delegato in applicazione dell'**articolo 18**, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000;

s) chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli **articoli 18, 19 e 21** da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti sementieri e le

relative ispezioni e campionamenti è punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000;

t) chiunque pone in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti dagli **articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27** è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000;

u) chiunque pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali, di cui all'**articolo 42 comma 3**, o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui **all'articolo 42, commi 3 e 4**, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000;

v) chiunque vende o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto ai sensi dell'**articolo 18** per la categoria nella quale essi risultano classificati ai sensi dell'articolo 21 è punito con la sanzione prevista dalla lettera t;

z) chiunque con un'azione od omissione viola diverse disposizioni del presente articolo o commette più violazioni della stessa disposizione è punito con una sanzione amministrativa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

Si prevede, infine, che la **competenza** ad irrogare le predette **sanzioni** è attribuita al **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** e ai **Servizi fitosanitari delle Regioni e delle Province autonome**.

Art. 82 reca disposizioni in materia di obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza.

La **Relazione illustrativa** rileva che la disposizione in esame fa riferimento alle previgenti disposizioni di cui agli art. 30 e 34 della [legge 25 novembre 1971, n. 1096](#), descrivendo i compiti, gli obblighi le **competenze dell'addetto alla vigilanza e le procedure sanzionatorie e di ricorso**.

Si prevede, in particolare, che la **vigilanza** per l'applicazione dello schema di decreto in esame è affidata al **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, al **Ministero dell'interno** e al **Ministero dell'economia e delle finanze**, secondo le **rispettive competenze (comma 1)**. Sono descritte le **attività degli incaricati della vigilanza**, che agiscono in qualità di pubblici ufficiali, e che in alcune ipotesi possono essere **coadiuvati** dagli **agenti di polizia ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza (comma 2)**. E' precisato che per le disposizioni contenute nel presente decreto, la vigilanza doganale è svolta dall'**Agenzia delle dogane** e dei monopoli nel rispetto della normativa doganale vigente mentre nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari (**comma 3**). Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto fa rapporto alla **competente autorità giudiziaria** di ogni reato previsto dal presente decreto del quale viene, comunque, a conoscenza. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni per le quali il presente decreto prevede sanzioni amministrative, deve: a) contestare immediatamente l'infrazione accertata; b) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione; c) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione (**comma 4**). Si prevede che il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, una somma pari al minimo della sanzione prevista con le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono, altresì, individuate le modalità di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031 (**comma 5**). E' stabilito, inoltre, che quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma 5, **il prefetto**, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligo di pagare, con le modalità stabilite con decreto di cui al comma 5, la somma medesima entro trenta giorni dalla notifica (**comma 6**). E' previsto, tra l'altro, che l'ingiunzione costituisce titolo esecutivo e che contro di essa l'interessato può ricorrere secondo la normativa vigente (**comma 7**).

Art. 83 disciplina le tariffe.

Le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei Registri, di cui all'articolo 9, e per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 19, 28 comma 10, 30, 39 comma 2, 33, 36, 58, 59, 60, 71, 76, 77, 78, 79 e 80 nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 32, sono a carico del soggetto interessato e i relativi **importi sono stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in misura corrispondente al costo del servizio (comma 1)**. Tali tariffe possono essere aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 2**). Con **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varietà nei Registri delle varietà vegetali, le pertinenti prove di campo e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della [Legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la copertura dei costi derivanti dalle attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varietà di cui all'articolo 9 (**comma 3**). Con **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attività di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 19, 28 comma 10, 39 comma 2, 58, 59, 60, 71, 76, 77, 78, 79 e 80 nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 32 e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi del sopra citato articolo 30, commi 4 e 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (**comma 4**).

Si ricorda che il citato comma 4 dell'art. 30 della suddetta [legge n. 234 del 2012](#) prevede che **gli oneri** relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le predette tariffe sono predeterminate e pubbliche. A mente del successivo comma 5 del medesimo art. 30, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469](#).

Art. 84 reca la **clausola di neutralità finanziaria**, prevedendo che dall'attuazione dello schema di decreto in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedano agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO IX Norme transitorie (art. 85-87)

Art. 85 reca la cosiddetta **clausola di cedevolezza**. E' previsto, in particolare, che in relazione a quanto disposto dall'[articolo 117, quinto comma, della Costituzione](#), le disposizioni del presente schema di decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'[articolo 117, terzo comma, della Costituzione](#).

Si ricorda, in proposito, che il citato quinto comma dell'art. **117 della Carta costituzionale** prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipino alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedano all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Si ricorda, altresì, che il terzo comma dell'art. 117 della medesima Carta costituzionale (anch'esso citato dalla disposizione in commento) indica le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni - tra le quali vi sono la tutela della salute e l'alimentazione - prevedendo che in tali materie spetti alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Art. 86 reca le **disposizioni transitorie**. Si prevede, nello specifico, che **fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non confliggenti con lo stesso**.

Al riguardo, si osserva che tale formulazione dell'art. 86, comma 1, appare generica, ed andrebbe quindi integrata con la puntuale indicazione dei singoli provvedimenti attuativi cui si fa riferimento. Da una ricognizione del testo in esame, si può fare riferimento - in particolare - ai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali previsti dall'art. 4, comma 2, dall'art. 5, comma 7, dall'art. 8, comma 2, dall'art. 14, dall'art. 18 e dall'art. 19; dal decreto da assumersi dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute ai sensi dell'art. 17, comma 3; dai decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 83.

Si prevede che il personale tecnico per i controlli ai prodotti sementieri già autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 20.

Art. 87 reca le **abrogazioni** delle seguenti disposizioni:

- a) [legge 25 novembre 1971, n. 1096](#);
- b) [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972](#), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 febbraio 1973, n. 44, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";
- c) [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.1065](#);
- d) [legge 20 aprile 1976, n. 195](#);
- e) [decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212](#);
- f) [decreto legislativo 2 agosto 2007, n.150](#) ;
- g) [decreto legislativo 29 ottobre 2009, n.149](#);
- h) [decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267](#);
- i) [decreto legislativo 14 agosto 2012, n.148](#) ;
- l) [decreto ministeriale 19 marzo 1993](#), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 87 del 15/04/1993 ;
- m) [decreto ministeriale 17 dicembre 2010](#), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 39 del 17/02/2011;
- n) [decreto ministeriale 18 settembre 2012](#), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 287 del 10/12/2012.



Relazioni e pareri allegati

Il presente schema di decreto legislativo è corredato della **Relazione illustrativa**, della **Relazione tecnico- finanziaria** positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e della **Relazione di analisi dell'impatto di regolamentazione (AIR)** nonché di XVI allegati.

Senato: Dossier n. 329

Camera: Atti del Governo n. 211

25 novembre 2020

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori attività produttive e agricoltura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	 CD_agricoltura